



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO

LA MADDALENA

ORDINANZA N° 26 /2006

DISCIPLINA DEL KITE-SURF NELLA ZONA DI PORTO LISCIA

Il Capitano di Fregata sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1999 n° 507 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della Legge 25.06.1999 n° 205”;

VISTE le circolari prot. nn° 5171242-A.2.50 in data 07.05.1994, 5171080-A.2.50 in data 10.04.1995 e 5171328-A.2.50 in data 20.05.1994 del Ministero dei Trasporti della Navigazione aventi per oggetto “disciplina dell’uso della spiagge e delle zone mare destinate alla balneazione” e successive integrazioni;

VISTO il D. P. n° 02.01.04/34660 del 07.04.2006 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto avente per oggetto la disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione – Ordinanze Balneari;

VISTO il Decreto Ministeriale 05.10.1999 n° 478 “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto”;

VISTA la Determinazione n°16 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio-Olbia datata 30 giugno 2003;

VISTA la Determinazione n°0163 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio-Olbia datata 27 aprile 2005;

RITENUTO necessario disciplinare l’esercizio dell’attività sportiva del kite-surf sotto il profilo della sicurezza balneare e della fruizione delle acque prospicienti la spiaggia di Porto Liscia;

RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione;

VISTE le proprie Ordinanze disciplinanti le attività balneari;

ORDINA

ART. 1 – ZONA DI TOLLERANZA

Nello specchio acqueo ad ovest dell'Isola dei Gabbiani viene determinata una "zona di tolleranza" nella quale consentire prioritariamente la pratica dello sport del Kite-Surf.

La zona avrà la sola funzione di consentire l'ingresso e l'uscita dei Kite-surf dalla fascia di mare di 200 metri dalla costa riservata precipuamente alla balneazione, oltre che la familiarizzazione in sicurezza con il governo dell'ala, senza tavola e sotto la guida ed il controllo obbligatorio di un istruttore delle scuole di Kite-surf autorizzate. A tal fine si ribadisce che è vietato l'uso del Kite-surf in tutta la restante fascia di mare che si estende per 200 metri dalla riva al di fuori della zona di tolleranza. E' vietato inoltre l'utilizzo del Kite-surf nella zona ad ovest dell'Isola dei Gabbiani anche oltre la fascia di 200 metri dalla riva.

Tale zona di tolleranza, meglio descritta nell'allegato stralcio, avrà forma di piramide rovesciata e sarà delimitata a cura delle scuole di Kite-surf presenti nell'area interessata mediante l'apposizione di gavitelli di colore arancione con diametro minimo di cm. 50, dotati di rifrangenti atti a facilitarne la visione in condizioni di scarsa luminosità. Detti gavitelli, posti ad una distanza massima di 30 metri l'uno dall'altro, saranno coronati lato mare da un gavitello di maggiori dimensioni a segnalare l'inizio della zona.

Considerata la peculiarità di esecuzione dello sport in questione si prescrive che i gavitelli non siano uniti fra loro da cavi tarozzati ma che solo i relativi corpi morti siano collegati fra loro sul fondo mediante cima non galleggiante o catenaria.

La zona avrà una profondità di 200 metri dalla linea di bassa marea ed una larghezza di 70 metri nel lato più vicino alla riva, coincidendo per il margine est con la foce del fiume, ad allargarsi secondo la congiungente con il lato ovest dell'Isola dei Gabbiani ad est ed il segnalamento della Secca di Macchiamala ad ovest.

Al di fuori di questa zona, superata la fascia di 200 metri dalla costa, nessuna precedenza particolare è accordata al Kite-surf e vigono quindi le ordinarie regole di precedenza stabilite dalla normativa nazionale ed internazionale in tema di abbordi in mare.

ART. 2 – COMPORTAMENTO NELLA ZONA DI TOLLERANZA

Nella zona di tolleranza è vietata la balneazione, la pesca, il transito e l'ancoraggio di unità a motore o a vela a meno di quelle deputate al soccorso, ai mezzi di assistenza delle scuole di Kite-surf autorizzate od all'emergenza. E' vietato altresì l'ormeggio di qualunque unità ai gavitelli di delimitazione.

Durante tutto il periodo di attività in mare i Kiteri dovranno indossare un'apposita attrezzatura ausiliaria al galleggiamento di tipo approvato.

Nella zona di tolleranza la precedenza è riservata ai Kiteri in avvicinamento alla riva.

L'ingresso, il transito e l'uscita dalla zona dovranno essere effettuati senza compiere evoluzioni ed a velocità moderata. Nel rientro inoltre si dovrà sempre abbattere l'ala ad una distanza dalla riva utile a far sì che questa cada in acqua, prima della linea di bassa marea.

In caso di uscita dalla zona per caduta, errore o scarroccio, il Kiteri dovrà abbattere l'ala ed uscire senza indugio dall'area riservata ai bagnanti senza creare intralcio o pericolo alla balneazione.

ART. 3 – DISPOSIZIONI FINALI.

1. .La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito a seconda delle infrazioni ai sensi degli articoli 1161,1164,1174, 1231 del codice della navigazione, dell'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n° 50 e successive modificazioni e dalle norme vigenti in materia di pesca.

ART. 4 – RINVII.

Resta salvo quanto disposto dalla Regione Autonoma della Sardegna per quanto di competenza nella gestione del relativo Demanio.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario e gli albi dei Comuni rivieraschi.

La Maddalena,

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Claudio Secondo DURANTE

Per copia conforme all'originale
1° M.Ilo Np/UPG Roberto CANANZI